STATUTO SOCIALE

TITOLO I

COSTITUZIONE E FINALITÀ

ART. 1

Costituzione

È costituita l'Associazione Artigiani del Mandamento di Treviso, con sede in Treviso, alla quale viene data denominazione "CONFARTIGIANATO TREVISO" oppure "ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA MARCA TREVIGIANA - Mandamento di Treviso" e che di seguito, per brevità, verrà chiamata l'Associazione.

ART. 2

Costituzione dell'Associazione Provinciale e adesione al sistema Confartigianato

L'Associazione, unitamente alle Associazioni denominate:
Confartigianato Asolo; Confartigianato Castelfranco Veneto; Confartigianato Conegliano; Confartigianato Montebelluna; Confartigianato Oderzo-Motta di Livenza; Confartigianato Vittorio Veneto, nel prosieguo denominate "Associazioni consorelle", costituisce la "CONFARTIGIANATO MARCA TREVIGIANA", nel prosieguo denominata "Organo Provinciale".
Ne rispetta statuto, regolamenti e delibere.
Per il tramite della "CONFARTIGIANATO MARCA TREVIGIANA" aderisce alla Confederazione Generale dell'Artigianato e delle Imprese, nel prosieguo denominata "Confartigianato-imprese" o "Organo Nazionale" ed alla Federazione Regionale dell'Artigianato e della piccola impresa del Veneto-Confartigianato del Veneto, nel prosieguo denominato "Organo Regionale".
Le Associazioni sopra indicate, i loro enti, le loro società collegate e controllate verranno, nel prosieguo, denominate "Sistema Confartigianato".

ART. 3

Finalità

L'Associazione è un'organizzazione sindacale apartitica. Non ha fini di lucro e si propone la tutela degli interessi delle imprese associate, promuovendone lo sviluppo anche attraverso l'organizzazione delle stesse per mestiere, gruppi di mestiere e per comuni di appartenenza e attivando ogni iniziativa utile al progresso della categoria nell'ambito degli indirizzi della Confartigianato della Marca Trevigiana.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di:

a) svolgere attività di assistenza nei confronti degli associati in quanto da essi richiesta;

b) rappresentare la categoria partecipando alla vita politica, amministrativa e culturale del territorio mandamentale, designando o contribuendo a designare propri rappresentanti negli organismi di cui l'Associazione è chiamata a far parte;

c) erogare prestazioni di servizio nelle materie meglio disciplinate dal regolamento;

d) favorire la costituzione di consorzi e cooperative tra gli associati iscritti per i fini connessi al miglioramento dell'attività produttiva delle imprese;

e) consultare ed informare periodicamente gli associati.

L'Associazione potrà compiere ogni atto giuridico sia di carattere privato che pubblico per il conseguimento delle finalità di cui sopra, ivi compresa l'acquisizione e l'alienazione di partecipazioni, anche azionarie, in società di capitale.
L'Associazione si impegna a ricercare e conservare, con le altre Associazioni consorelle, e nell'ambito della Confartigianato Marca Trevigiana, la massima uniformità:

* nello statuto e nel regolamento dell'Associazione;
* nella rappresentanza alle Imprese;
* nell'assistenza fornita alle imprese nel rispetto delle norme civili e tributarie;
* nel trattamento normativo ed economico del personale dipendente.

L'Associazione si impegna, altresì, a promuovere, con le associazioni mandamentali consorelle, forme di mutualità reciproca e di coordinamento, finalizzate al miglioramento delle assistenze prestate, alla riduzione dei relativi costi ed al potenziamento della presenza dell'Associazione nel territorio di competenza.

TITOLO II

LA QUALITÀ DI ASSOCIATO

ART. 4

Condizioni generali

Possono aderire all'Associazione:

a) le imprese riconosciute artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modifiche e dei provvedimenti legislativi attuativi della medesima;

b) i consorzi, le società consortili anche in forma di cooperativa di cui all'art. 6 della legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modifiche;

c) le imprese che, ai sensi della disciplina sopra richiamata, hanno presentato domanda per ottenere il riconoscimento di impresa artigiana fino a definizione dell'istanza prodotta;

d) le micro, le piccole e medie imprese, secondo l'accezione europea;

e) gli ex titolari delle imprese di cui sopra in posizione di quiescenza, i quali partecipano a tutte le riunioni e/o iniziative senza poter esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo, salvo in occasione delle Assemblee loro riservate;

f) le cooperative, i consorzi e le società consortili di ogni specie e gli enti commerciali e non;
g) le professioni autonome, le forme di lavoro parasubordinato ed i pensionati, come meglio specificato nel Regolamento.

I soggetti di cui alle lettere d), f), g), non potranno tuttavia superare la metà della totalità degli associati.
I soggetti aderenti all'associazione avranno di norma la sede dell'attività o il loro domicilio in uno dei Comuni del Mandamento, secondo i raggruppamenti indicati nel regolamento e, in via eccezionale, in altri Comuni.
Il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante delle imprese collettive o degli enti di cui sopra - nei confronti dell'Associazione - può, in qualità di associato, conferire delega rispettivamente ad un collaboratore familiare o ad un proprio socio per l'esercizio di ogni attività associativa e prerogativa disciplinate nel presente statuto, compreso il diritto all'elettorato passivo ed attivo. Relativamente al diritto all'elettorato passivo, in caso di elezione, la delega deve ritenersi

irrevocabile almeno per la durata della carica (art. 8).

È fatto divieto di iscrizione all'Associazione alle imprese che aderiscono ad altro tipo di Associazione Artigiani Provinciale o Mandamentale diverso da quelle richiamate nel presente statuto e comunque ad organizzazioni che contrastino con le finalità dell' Associazione.

È facoltà, inoltre, dell'Associazione, nel caso di gravi e comprovate ragioni, non accogliere la domanda di iscrizione. Il provvedimento è deliberato dal Consiglio Direttivo.

ART. 5

Contributo di sistema

Il contributo di sistema è unico per l'associazione e per gli organi provinciale, regionale e nazionale ed è stabilito nel suo ammontare dai rispettivi organi direttivi. Le modalità di riscossione del medesimo verranno stabilite dagli stessi organi.
L'Associazione delega la Confartigianato Marca Trevigiana, la quale potrà agire in proprio o per interposto ente, alla riscossione del contributo di sistema.

ART. 6

Modalità dell'iscrizione e impegni dell'Associato

Il titolare o legale rappresentante dei soggetti di cui all'art. 4, che intende aderire all'Associazione Mandamentale, deve farne domanda, sottoscrivere successivamente l'accettazione dello statuto e dei regolamenti che disciplinano la vita dell'Associazione e versare il contributo di sistema per il periodo minimo associativo.

L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata, salvo disdetta che dovrà essere notificata a mezzo di lettera raccomandata A.R., entro il 30 giugno dell'anno di scadenza del biennio di adesione.

L'associato, all'atto dell'iscrizione e per ciascun periodo di iscrizione, riceverà una tessera attestante l'appartenenza all'Associazione.

Egli si impegna inoltre:

a) a rispettare le decisioni e disposizioni che, a norma dello statuto, i competenti organismi deliberano;

b) al pagamento:

- del contributo di sistema, di cui agli artt. 5 e 15, a copertura dei costi derivanti dall'assistenza sindacale erogata dalle Associazioni a livello

mandamentale, provinciale, regionale e nazionale;

- del contributo di sistema eventualmente stabilito dalla Comunità di Mestiere di appartenenza;
- dei contributi aggiuntivi dovuti a fronte delle prestazioni di servizi richiesti di cui all'art. 3 lettera c);

c) ad aderire all'Associazione per un periodo minimo di due anni;

d) il contributo di sistema di cui al presente articolo non è rivalutabile nè trasferibile ad eccezione di trasferimenti a causa di morte.

L'inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere di cui sopra comporta l'impedimento ad esercitare i diritti derivanti dall'adesione all'Associazione.

ART. 7

Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato si perde:

- per inottemperanza al pagamento del contributo di sistema e dei contributi aggiuntivi di cui alla lettera b) dell'articolo precedente;
- per dimissioni formulate per iscritto;
- a seguito del provvedimento di espulsione, deliberato dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'associato si sia reso responsabile di fatti gravi che ledano il buon nome dell'Associazione;
- per cessazione dell'attività dell'impresa.

È ammesso ricorso avverso il provvedimento di espulsione, entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso, al Collegio dei Probiviri dell'Associazione che delibererà inappellabilmente.

In tutti i casi gli associati che perdono tale qualità sono tenuti a versare il contributo di sistema per l'anno in corso nonchè il contributo associativo della Comunità di appartenenza ed i contributi aggiuntivi per le prestazioni erogate dall'Associazione.

L'associato espulso non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 8

Organi dell'Associazione, durata e rieleggibilità

Sono organi dell'Associazione:
a) le Assemblee Comunali;
b) Il Congresso dei Delegati;
c) il Consiglio Direttivo;
d) la Giunta Esecutiva;
e) il Presidente;
f) il Collegio dei Revisori Contabili;
g) il Collegio dei Probiviri.

L'associazione, con delibera assunta dal Consiglio Direttivo, potrà istituire un ulteriore organo Associativo denominato "Assemblea delle Aggregazioni Comunali".
L'Associazione, inoltre, con delibera assunta dal Consiglio Direttivo, potrà istituire un ulteriore organo associativo denominato "Assemblea dei Presidenti delle Categorie".
L'istituzione, i compiti e le modalità di costituzione di detti organismi vengono definiti dal regolamento dell'Associazione.

Nell'ipotesi di loro istituzione le delibere assunte da detti organismi, nel rispetto dei compiti loro assegnati, hanno valore effettivo per l'Associazione e per i terzi.
I componenti di natura elettiva degli organi dell'Associazione durano in carica 5 (cinque) anni.
Con delibera dei rispettivi organi elettivi, il regolamento potrà prevedere la proroga del mandato.
Il Presidente è eleggibile per non più di due mandati completi consecutivi, oltre ad un'eventuale parte iniziale di mandato.

ART. 9

L'Assemblea Comunale

In ciascuno dei Comuni elencati all'art. 4, o in altra sede indicata dal Presidente, anche in aggregazione con altri comuni, si svolge periodicamente l'Assemblea degli associati iscritti, la cui attività imprenditoriale ha sede nel territorio comunale.
Il regolamento potrà prevedere modalità di rappresentanza delle imprese che hanno sede al di fuori dei Comuni del Mandamento, secondo i raggruppamenti indicati nello stesso.

È compito dell'Assemblea:

a) eleggere i delegati al Congresso Mandamentale, scelti tra componenti l'Assemblea, per il numero risultante dal prospetto di calcolo, indicato nel regolamento, tra gli iscritti al 31 dicembre, purchè ancora iscritti alla data dell'assemblea, la cui attività ha sede nel territorio comunale;
b) eleggere il rappresentante comunale ed eventuali associati collaboratori;
c) esaminare le problematiche locali riguardanti le attività imprenditoriali con particolare riguardo al settore artigiano; partecipare alla formazione degli indirizzi generali dell'Associazione

ed alla elaborazione di programmi riguardanti il territorio comunale.

L'Assemblea è convocata mediante invito scritto dal Presidente dell'Associazione per la esplicazione dei compiti descritti ai punti a) e b). L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la metà più uno degli associati risultanti iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, purchè ancora iscritti alla data dell'assemblea, ed in seconda convocazione, ad almeno mezz'ora di distanza, con qualsiasi numero di presenze.
Le decisioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza relativa. L'invito a partecipare all'assemblea senza diritto di voto può essere esteso anche ai non associati.

ART. 10

Il Rappresentante Comunale

Il rappresentante comunale e gli eventuali collaboratori durano in carica per cinque anni in coincidenza della durata del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Nell'ipotesi di dimissioni dello stesso, subentrerà il primo dei non eletti. Per primo dei non eletti si intende il candidato che ha ottenuto più voti tra i non eletti e, nell'ipotesi di parità di voti, il candidato più anziano di età. Il rappresentante comunale svolge, secondo le direttive programmatiche concordate con la Giunta Esecutiva dell'Associazione, a livello locale, la funzione di generale raccordo tra gli associati e l'Associazione, avvalendosi del supporto degli uffici dell'Associazione; verifica il grado di associazionismo nel territorio comunale; cura i rapporti ordinari con le Autorità locali; convoca, in accordo con il Presidente dell'Associazione, l'Assemblea Comunale per le finalità previste al punto c) dell'articolo precedente, mediante invito scritto del Presidente dell'Associazione.

Il rappresentante comunale avrà diritto di voto al Congresso dei delegati e verrà computato nel calcolo dei delegati da eleggere nel comune di propria competenza.

Fanno parte, a pieno titolo, del Consiglio Direttivo dell'Associazione un rappresentante per ciascuna delle aggregazioni intercomunali individuate nel regolamento, eletto da e tra i rappresentanti comunali dei Comuni inclusi nella medesima aggregazione.

Almeno una volta all'anno, preventivamente all'approvazione del programma di attività, i Rappresentanti delle singole aggregazioni comunali, così come definite dal regolamento, verranno convocati dal Presidente al fine di valutare le iniziative da svolgere sul territorio di competenza, nonchè per valutare le attività già svolte.

ART. 11

Il Congresso dei Delegati Comunali

Il Congresso dei Delegati Comunali si tiene, in via ordinaria, ogni cinque anni. Esso è preceduto dalle Assemblee Comunali per l'elezione dei delegati e dei rappresentanti comunali. Il Congresso dei Delegati è convocato a mezzo di lettera o fax, spediti almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, in esecuzione alla delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'Associazione che, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, ha facoltà di estendere l'invito a tutti gli iscritti all'Associazione, i quali partecipano senza diritto di voto, analogamente ai componenti del Consiglio Direttivo, degli altri organismi dell'Associazione e del Presidente della Confartigianato della Marca Trevigiana che ne fanno parte di diritto.

La convocazione del Congresso deve contenere precisa indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, giorno e ora della riunione.

L'Assemblea dei Delegati è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di 2/3 (due terzi) dei delegati e, in seconda convocazione, ad almeno mezz'ora di distanza, con la presenza

della maggioranza semplice (50% + 1) dei componenti a titolo deliberativo.
Per lo scioglimento dell'Associazione, articolo 12 lettera d) seconda parte, è comunque necessaria la presenza dei 2/3 (due terzi) anche in seconda convocazione.
L'Assemblea dei Delegati elegge il Presidente del Congresso e nomina i componenti del seggio elettorale per il controllo delle operazioni di voto e scrutinio prima dell'inizio dei lavori. Non è ammessa la possibilità di delega da parte del delegato.

ART. 12

Competenze del Congresso dei Delegati

Sono di competenza del Congresso:

a) l'esame dell'attività svolta dagli organi direttivi dell'Associazione nel corso del quinquennio;

b) l'esame delle maggiori problematiche del settore artigiano e l'approvazione degli indirizzi generali che presiederanno l'attività dell'Associazione nel successivo quinquennio;

c) l'elezione del Consiglio Direttivo, i cui componenti devono essere scelti tra tutti gli associati, nonchè del Collegio dei Revisori Contabili (Presidente, membri effettivi e membri supplenti) e del Collegio dei Probiviri, a mezzo di scrutinio segreto. Tale votazione per quanto attiene il Consiglio Direttivo avverrà con voto limitato ai 2/3 (due terzi) dei componenti da eleggere, mentre per gli altri organi con voto pari al numero dei componenti da eleggere;

d) le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione;

e) l'assolvimento di ogni altro compito attribuito dal presente statuto.

L'Assemblea dei Delegati delibera:

- a maggioranza qualificata di 2/3 (due

terzi) dei presenti aventi diritto al voto per lo scioglimento dell'Associazione, lettera d) seconda parte;

- a maggioranza semplice (50% + 1) dei presenti aventi diritto al voto per gli argomenti di cui alle lettere a), b), e) e per la modifica dello statuto, lettera d) prima parte, nonchè per l'elezione del Presidente del Congresso;
- a maggioranza relativa per l'argomento di cui alla lettera c).

ART. 13

Il Consiglio Direttivo: composizione

Il Consiglio Direttivo è formato:

a) dagli associati eletti dal Congresso per il numero risultante dal prospetto di calcolo, come da regolamento, prendendo come numero di riferimento quello degli associati iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

b) dai rappresentanti comunali o intercomunali individuati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10;

c) da due associati eletti dalle Comunità di Mestiere secondo l'articolo 20 del presente statuto, fermo restando il numero dei rappresentanti comunali o intercomunali di cui al punto b) e il numero degli eletti dalle Comunità di Mestiere di cui al punto c), il Consiglio Direttivo non potrà comunque superare il numero di 31 (trentuno) membri.

Almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti dovranno essere imprenditori artigiani.

La parentela o affinità di primo o di secondo grado, il rapporto di coniugio, nonchè la convivenza "more uxorio" con un dipendente dell'Associazione o delle società controllate, è causa di ineleggibilità o decadenza dal Consiglio Direttivo e da qualsiasi incarico dirigenziale.

I componenti del Consiglio Direttivo dovranno avvalersi, per quelli non gestiti in proprio, di almeno uno dei servizi di natura continuativa erogati dall'Associazione o dalle società controllate, pena la decadenza immediata dall'incarico.
L'individuazione di tali servizi di natura continuativa sarà disciplinata dal regolamento.
Il Consigliere che al momento dell'elezione non usufruisca presso l'Associazione di almeno uno dei servizi sopra citati, dovrà provvedere entro la fine dell'anno solare coincidente con la sua elezione.
Con le stesse modalità si dovrà procedere nel caso di surroga di un componente il Consiglio Direttivo.
Partecipano, inoltre, al Consiglio Direttivo a titolo consultivo:

- il Presidente del Collegio dei Revisori Contabili;
- il Presidente della Confartigianato della Marca Trevigiana;
- il Rappresentante ANAP del Mandamento.

Possono essere chiamati a farne parte gli associati che rivestono incarichi in seno ad organismi istituzionali, economici ed associativi di rilievo.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo: convocazione, validità e votazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione per mezzo di lettera o fax, in via ordinaria almeno tre volte all'anno e, in via straordinaria, ogni qual volta la Giunta Esecutiva lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta un terzo dei membri del Consiglio stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario.
La prima riunione del Consiglio conseguente al rinnovo degli organi dell'Associazione è convocata dal Presidente uscente che la presiede fino all'elezione del nuovo Presidente o, in sua vece, dal Consigliere eletto dal Congresso che abbia riportato il maggior numero di voti o che, a parità di voti, sia pù anziano di età.
Il Consiglio Direttivo, sia in seduta ordinaria che in quella straordinaria, è validamente costituito, in prima convocazione, con la maggioranza assoluta (50% + 1) dei componenti a titolo deliberativo; in seconda convocazione, ad almeno mezz'ora di distanza dalla prima, il Consiglio Direttivo può deliberare con qualsiasi numero di presenti, fatta eccezione per

gli argomenti di cui alle lettere a), b), c), d), n) e o) dell'articolo 15, per le cui deliberazioni è necessaria comunque la maggioranza assoluta dei componenti a titolo deliberativo.

Il Consiglio Direttivo, validamente costituito, delibera a maggioranza relativa, ad eccezione degli argomenti di cui alle lettere a), b) - limitatamente alla nomina del Presidente e dei due Vice Presidenti - c), d), n) e o) dell'articolo 15, per le cui deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta (50% + 1) dei presenti.

ART. 15

Competenze del Consiglio Direttivo

Sono di competenze del Consiglio Direttivo:

a) la determinazione del numero dei componenti della Giunta Esecutiva secondo il criterio indicato dal successivo articolo 16;

b) la nomina, a scrutinio segreto, ad opera dei e tra i componenti aventi titolo deliberativo, del Presidente dell'Associazione, eletto tra gli artigiani soci, iscritti all'albo delle imprese artigiane (L. 443/1985), dei due Vice Presidenti e dei membri della Giunta; spetta la qualifica di Vice Presidente Vicario a quello che ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di risultato, al più anziano di età. La nomina dovrà avvenire con votazioni separate e con un numero di preferenze massimo pari al numero dei componenti da eleggere per il Presidente e i due Vice Presidenti, e un numero di preferenze massimo pari ai 2/3 (due terzi) dei componenti da eleggere per la Giunta. Il Presidente, i Vice Presidenti e almeno 2/3 (due terzi) dei componenti la Giunta dovranno essere imprenditori artigiani;

c) l'autorizzazione al Vice Presidente che abbia avuto delega dal Presidente per

impossibilità temporanea dello stesso, a rappresentare l'Associazione a tutti gli effetti;

d) l'esame e l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'Associazione, con annessa relazione programmatica;

e) la determinazione dell'eventuale contributo di sistema mandamentale;

f) l'attuazione delle direttive del Congresso e la programmazione dell'attività secondo le finalità previste dall'articolo 3;

g) la convocazione del Congresso e le norme per il suo svolgimento;

h) la nomina, su proposta della Giunta Esecutiva, dei rappresentanti dell'Associazione presso organismi pubblici e privati e presso gli organismi della Confartigianato della Marca Trevigiana;

i) la nomina dei delegati previsti all'art. 6, comma 1 lettera a) dello statuto della Confartigianato della Marca Trevigiana, scelti tra i soci;

j) l'assunzione o il licenziamento del Segretario dell'Associazione su proposta della Giunta Esecutiva;

k) l'eventuale ratifica delle delibere della Giunta Esecutiva;

l) l'adozione del provvedimento di espul-

sione degli associati secondo quanto previsto dal titolo II;

m) la dichiarazione di decadenza dei componenti il Consiglio Direttivo dall'incarico e la loro sostituzione;

n) l'approvazione del regolamento dell'Associazione;

o) l'acquisto, l'alienazione (anche sotto condizione sospensiva e risolutiva, con patto di riscatto o di riservato dominio) e la permuta di beni immobili;

p) deliberare l'eventuale istituzione dell'organo Associativo denominato "Assemblea delle Aggregazioni Comunali", nonché deliberare l'istituzione dell'Organo Associativo denominato "Assemblea dei Presidenti delle Categorie".

ART. 16

La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva, eletta dal Consiglio Direttivo, è composta da cinque a nove membri, compresi il Presidente ed i Vice Presidenti dell'Associazione, nel numero dispari determinato dal Consiglio stesso.
La Giunta è convocata dal Presidente dell'Associazione. La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le delibere sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
In caso di parità della votazione è data facoltà al Presidente di esprimere il voto determinante.

ART. 17

Competenze della Giunta Esecutiva

Sono di competenza della Giunta Esecutiva:

a) attuare le direttive impartite dal Consiglio Direttivo e presiedere all'organizzazione ed al controllo finanziario dell'Associazione;

b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;

c) stabilire il trattamento economico e normativo del personale dell'Associazione e, su proposta del Segretario, assumere e/o licenziare il personale;

d) nominare i rappresentanti delle comunità e dei Gruppi di Mestiere, su proposta di questi in seno ad organismi pubblici e privati;

e) determinare l'ammontare dei gettoni di presenza dei Revisori Contabili e proporre i rimborsi e le eventuali indennità per gli incarichi associativi che saranno approvati nell'ambito dell'approvazione del bilancio preventivo;

f) deliberare l'accettazione o meno delle domande di iscrizione delle imprese, anche a mezzo di direttive fornite dal Segretario dell'Associazione;

g) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo che dovrà ratificare le eventuali iniziative in occasione della prima riunione;

h) ratificare eventuali decisioni adottate con procedura di urgenza dal Presidente;

i) affidare ai componenti del Consiglio Direttivo, in ragione della necessità od opportunità, l'incarico di seguire le singole problematiche dell'attività sindacale;

j) acquistare, alienare (anche sotto condizione sospensiva e risolutiva, con patto di riscatto o di riservato dominio) e permutare beni mobili registrati, crediti, diritti, titoli azionari ed obbligazioni, valori di Enti e Società;

k) concedere e condurre locazioni ed affitti anche ultranovennali e subaffitti; cedere i detti contratti; riscuotere anticipatamente e cedere canoni locatizi;

l) dare e prendere in comodato mobili ed immobili;

m) stipulare contratti di mutuo attivi e passivi, con o senza garanzie, e con clausole penali; assumere mutui da Istituti di credito;

n) stipulare contratti bancari di apertura di credito, di anticipazione di sconto;

stipulare contratti di conto corrente; aprire conti correnti bancari e postali;

o) costituire e/o acquisire partecipazioni in società di capitale di qualsiasi tipo; stipulare associazioni in partecipazione.

ART. 18

Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della stessa. Egli, con la collaborazione dei Vice Presidenti, dà attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, vigila sulla vita associativa e, tramite il Segretario, sugli affari dell'Associazione.

Nei casi di urgenza, consultati i Vice Presidenti, adotta i provvedimenti che ritiene necessari e ne riferisce, appena possibile, agli organismi competenti.

Il Presidente ha facoltà di invitare, alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, dirigenti artigiani che rivestono incarichi attinenti ai temi dibattuti ed esperti del settore.

Il Presidente, in caso di impossibilità temporanea, può delegare a Presidente facente funzioni un Vice Presidente, il quale per rappresentare l'Associazione a tutti gli effetti, deve ottenere specifica autorizzazione dal Consiglio Direttivo.

L'incarico di Presidente e di Vice Presidente dell'Associazione è incompatibile con:

- cariche di natura politica a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;

- cariche di consigliere di amministrazione nelle società collegate e controllate.

Da queste incompatibilità sono escluse quelle cariche ricoperte a livello provinciale, regionale o nazionale proprio in quanto Presidente o Vice Presidente dell'Associazione.

ART. 19

Le Comunità e i Gruppi di Mestiere

Gli associati sono organizzati in comunità ed in gruppi di mestiere. Organizzazione, compiti ed attività delle comunità e dei gruppi di mestiere sono disciplinati dallo statuto della Confartigianato della Marca Trevigiana a cui il presente articolo rinvia.

ART. 20

Rappresentanze delle Comunità nel Consiglio Direttivo dell'Associazione

I Presidenti Mandamentali delle Comunità organizzate a livello Mandamentale, ed i rappresentanti mandamentali in seno alle comunità organizzate a livello provinciale, in apposita riunione, eleggono, tra loro, due rappresentanti delle categorie.
I due eletti fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ART. 21

Il Collegio dei Revisori Contabili

Il Collegio Dei Revisori Contabili è nominato dal Congresso ed è composto da un Presidente, 2 (due) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Possono essere nominati esperti, anche se non associati.
Il Presidente dovrà essere iscritto al registro dei Revisori Contabili.
Il Collegio revisiona i bilanci consuntivi annuali e, almeno trimestralmente, la contabilità dell'Associazione redigendo, per ogni incontro, un apposito verbale sottoscritto dai membri presenti. La riunione del Collegio non è valida se non risultano presenti almeno 2 (due) membri effettivi.

ART. 22

Il Collegio dei Provibiri

Il Collegio dei Probiviri è formato da 3 (tre) componenti, dei quali 1 (uno) può non essere associato.
Esso ha il compito di deliberare in merito ai provvedimenti decisi nei confronti degli associati dagli organismi competenti e ad esso sottoposti, a mezzo di ricorso, per la decisione inappellabile; può essere incaricato dagli organismi dell'Associazione di dirimere qualsiasi controversia insorta, per i rapporti in seno all'Associazione, tra associati e l'Associazione stessa.
Esso non ha alcuna competenza sui provvedimenti.

ART. 23

I verbali delle sedute degli Organi

I verbali del Congresso, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, redatti dal Segretario dell'Associazione o da suo incaricato, devono essere raccolti in appositi libri sottoscritti dal Presidente e dallo stesso Segretario, disponibili per visione dei soci, previa richiesta scritta al Presidente e sua autorizzazione scritta al Segretario.

ART. 24

Obbligo di presenza e decadenza dall'incarico

Per tutte le cariche la presenza alle riunioni è obbligatoria; chi, nell'arco dell'anno, effettua oltre tre assenze non sufficientemente giustificate, decade dalla carica. Le modalità di giustificazione saranno stabilite dal regolamento.

Con riferimento agli organi dell'Associazione di cui all'Articolo 8, lettere b), c), g), nell'ipotesi in cui vengano meno uno o più componenti, gli subentrerà il primo dei non eletti. Tale incarico dovrà essere ratificato nella successiva assemblea del rispettivo organo elettivo.

Per primo dei non eletti si intende il candidato che ha ottenuto più voti tra i non eletti e, nell'ipotesi di parità di voti, il candidato più anziano di età.

Per l'organismo di cui all'articolo 8 lettera f), nell'ipotesi in cui vengano meno uno o più componenti, gli subentrerà il/i revisore/i contabile/i supplente/i anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 21, comma 2. Nel caso in cui venga meno il Presidente, i componenti del collegio eleggeranno tra loro il nuovo Presidente.

ART. 25

Rimborsi e compensi per cariche ed incarichi

Tutte le cariche sociali, in quanto tali, sono gratuite, salvo quanto determinato in base all'art. 17 lettera e). È fatto altresì divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che per obblighi di legge.

ART. 26

Il Segretario

Il Segretario è assunto o nominato dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta Esecutiva. Egli partecipa alle riunioni degli organi dell'Associazione di cui all'Art. 8 e ne redige i verbali ove previsto.

Ha il compito di attuare le direttive impartitegli dagli organismi dell'Associazione proponendo soluzioni che ritiene utili al pratico conseguimento degli scopi statutari e delle delibere.

Egli ha i poteri di ordinaria amministrazione entro ambiti che saranno definiti dal regolamento.

È il Direttore generale dell'Associazione.

È responsabile del personale dipendente, presiede l'attività dell'Associazione rispondendone agli organi della stessa competenti. Conserva gli atti, i documenti ed i libri sociali, coadiuva il Presidente nelle sue mansioni e riferisce a questi sull'andamento dell'attività dell'Associazione. Il Segretario propone all'organo competente le assunzioni o gli eventuali licenziamenti.

Egli firma, preliminarmente al Presidente dell'Associazione, mandati di pagamento e di riscossione.

Nei limiti delle deleghe e degli incarichi affidatigli, può rappresentare l'Associazione e gli associati.
Il Segretario non può ricoprire incarichi di partito nè assumere candidature alle elezioni amministrative. Eventuali altri incarichi pubblici saranno concordati con il Presidente.
Il Segretario dell'Associazione assumerà, l'incarico, ove prevista la carica, di Direttore delle società controllate.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 27

Costituzione

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengono in legittimo possesso dell'Associazione;
b) dalle somme acquisite al patrimonio, a qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;
c) dalle eccedenze attive delle gestioni sociali che dovranno essere portate a fondo riserva destinato a ripianare le perdite che avessero a configurarsi nelle gestioni successive;
d) da ogni eventuale provento a favore dell'Associazione.

Il patrimonio, nel caso di cui al successivo art. 29, deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità (sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662).

ART. 28

Bilanci

I bilanci consuntivi dovranno essere approvati entro il mese di aprile dell'anno successivo o entro il mese di giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano.
I bilanci preventivi dovranno essere approvati entro il mese di gennaio dello anno per il quale vengono redatti.

ART. 29

Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, il Congresso nomina un Collegio di tre liquidatori deliberando, altresì, circa la devoluzione del residuo attivo patrimoniale dell'Associazione.

ART. 30

Norme transitorie

Il presente statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione, ad eccezione di quanto previsto per la durata dei mandati, che entrerà in vigore a partire dal prossimo rinnovo delle cariche.
Tutti gli Organi statutari restano in carica fino al loro rinnovo che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2009.
Il presente articolo non sarà più valido alla cessazione dei suoi effetti.

Treviso, li 2 dicembre 2007

Assemblea dei Delegati al Congresso

Allegato "B" all'atto n. 60689 del Repertorio n. 2971 della Raccolta

Registrato a Treviso il 21.12.2007 a cura del dr. Lina Leotta Notaio in Treviso

INDICE

TITOLO I	**COSTITUZIONE E FINALITÀ**	*Pag.*
Art. 1	Costituzione	3
Art. 2	Costituzione dell'Associazione Provinciale e adesione al sistema Confartigianato	4
Art. 3	Finalità	5
TITOLO II	**LA QUALITÀ DI ASSOCIATO**	
Art. 4	Condizioni generali	7
Art. 5	Contributo di sistema	10
Art. 6	Modalità dell'iscrizione e impegni dell'Associato	11
Art. 7	Perdita della qualità di Associato	13
TITOLO III	**ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**	
Art. 8	Organi dell'Associazione, durata e rieleggibilità	14
Art. 9	L'Assemblea Comunale	16
Art. 10	Il Rappresentante Comunale	18
Art. 11	Il Congresso dei Delegati Comunali	20
Art. 12	Competenze del Congresso dei Delegati	22
Art. 13	Il Consiglio Direttivo: composizione	24
Art. 14	Il Consiglio Direttivo: convocazione, validità e votazione	26
Art. 15	Competenze del Consiglio Direttivo	28
Art. 16	La Giunta Esecutiva	31
Art. 17	Competenze della Giunta Esecutiva	32
Art. 18	Il Presidente	35
Art. 19	Le Comunità e i Gruppi di Mestiere	37
Art. 20	Rappresentanze delle Comunità nel Consiglio Direttivo dell'Associazione	38

		Pag.
Art. 21	Il Collegio dei Revisori Contabili	39
Art. 22	Il Collegio dei Probiviri	40
Art. 23	I verbali delle sedute degli Organi	41
Art. 24	Obbligo di presenza e decadenza dall'incarico	42
Art. 25	Rimborsi e compensi per cariche ed incarichi	43
Art. 26	Il Segretario	44

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE

Art. 27	Costituzione	46
Art. 28	Bilanci	47
Art. 29	Scioglimento dell'Associazione	48
Art. 30	Norme transitorie	49

UNIGRAF
Giugno 2008